

Camera dei Deputati

Legislatura 13
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/02291
presentata da **ARMOSINO MARIA TERESA** il **22/07/1996** nella seduta numero **36**

Stato iter : **CONCLUSO**

Atti abbinati :

COFIRMATARIO	GRUPPO	DATA FIRMA
ROSSO ROBERTO	FORZA ITALIA	07/22/1996
BRUNO DONATO	FORZA ITALIA	07/22/1996

Ministero destinatario :

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BERSANI PIER LUIGI	MINISTRO, MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	12/02/1996

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

PRESENTATO IL 22/07/1996

RISPOSTA DEL GOVERNO IL 02/12/1996

ITER CONCLUSO IL 17/12/1996

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

AGEVOLAZIONI PUBBLICHE, CONTRIBUTI PUBBLICI, DONNE, IMPRENDITORI

SIGLA O DENOMINAZIONE :**GEO-POLITICO :**

L 1992 0215

TESTO ATTO

Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che: la legge 25 febbraio 1992, n. 215, disciplina le azioni positive per l'imprenditoria femminile ed è volta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica ed imprenditoriale, attraverso l'istituzione di un fondo nazionale, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; in tutte le finanziarie dal 1992 sino a quella presentata nel 1995, sono stati stanziati i fondi previsti dalla legge nell'ordine di 10 miliardi annui; non è stato possibile usufruire in tutti questi anni di tali fondi e, quindi, dare luogo all'esecuzione della normativa contenuta nella citata legge n. 215, a causa dell'assenza dei criteri e delle modalità per la concessione delle agevolazioni, dovuta alla mancata approvazione, da parte del Ministero, dell'apposito decreto di attuazione come previsto all'articolo 6 della medesima legge n. 215; nella difficile situazione economica nazionale, piemontese, e pugliese in particolare, caratterizzata da una fase di declino industriale, è di vitale importanza che siano resi disponibili tutti gli strumenti che possono concorrere a determinare una fase di sviluppo di nuova imprenditoria femminile; il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea si è concluso con un documento da cui è emersa una crescente attenzione per la creazione di imprese da parte delle donne: tra le poche possibilità di occupazione che offre il mercato del lavoro, fortemente condizionato da crisi strutturali e da politiche non più sostenute da uno sviluppo economico, non disgiuntamente dalla maggiore determinazione delle donne ad affrontare scelte autonome e meno tradizionali, si è ormai portati a considerare maggiormente il lavoro autonomo ed imprenditoriale, sempre più considerato quale concreta possibilità percorribile; con il decreto-legge n. 532 del 18 febbraio 1995 è stato disposto che i fondi accantonati in base alla legge n. 215 del 1992 (più di 40 miliardi) possano essere impegnati nell'anno 1996 -: quali urgenti iniziative intenda adottare il Governo per dare attuazione all'articolo 6 della citata legge n. 215, e per arrivare alla più celere approvazione del regolamento di attuazione mancante in modo da rendere operativa la legge n. 215 consentendo di dare sostegno all'imprenditoria femminile ed incrementare quantitativamente e qualitativamente l'attività imprenditoriale delle donne che sono raramente presenti ai vertici delle organizzazioni imprenditoriali, così come sono poco rappresentate in tutti i luoghi delle decisioni. (4-02291)

RISPOSTA ATTO

L'attuazione della legge 215/92 ha finora incontrato una serie di ostacoli che hanno fortemente ritardato l'emanazione del regolamento con il quale devono essere fissate le modalità per la presentazione delle domande ed i criteri per la concessione delle agevolazioni. In assenza del regolamento, che avrebbe dovuto essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (cioè entro il 23 settembre 1992), le domande di agevolazione non possono essere presentate, per cui la legge non ha alcuna attuazione. I motivi del ritardo si possono così riassumere: 1. La legge ha formato oggetto di contestazioni da parte della Commissione UE che ha giudicato troppo elevato il livello degli aiuti previsti e la possibilità che la legge stessa fosse applicabile anche alle grandi imprese. Ciò ha comportato la necessità di una trattativa con la Commissione UE che si è chiusa in data 16/6/1993 con una decisione che limita la misura dei contributi sia come entità (15 per le zone non assistite, rispetto al 50 previsto dalla legge) sia come destinatari, stabilendo il principio che possono essere agevolate solo le piccole imprese. 2. La decisione della Commissione UE ha comportato la necessità di adeguare lo schema di regolamento a tali limiti. Lo schema stesso è stato sottoposto all'esame del Consiglio di Stato che ha dato il suo parere in data 6 ottobre 1994. 3. Il regolamento prevede che per la valutazione delle domande siano definiti dei criteri di selezione che devono essere adottati con decreto del Ministero dell'industria sentito il Comitato dell'imprenditoria femminile, organo istituito dalla stessa legge 215. Il Comitato in questione era stato costituito in data 13/4/1993, ma a seguito di un ricorso al TAR, presentato dalla CONFESERCENTI, che contestava la propria esclusione dalla rosa delle organizzazioni imprenditoriali facenti parte di tale Comitato, è stato annullato il decreto di nomina con sentenza del 7 luglio 1994. L'annullamento del decreto di nomina ha comportato la necessità di una nuova istruttoria per determinare il grado di rappresentatività delle varie organizzazioni imprenditoriali, che si è conclusa con la nomina, in data 14/12/1995, del nuovo Comitato. 4. Lo schema di regolamento è stato in seguito ridefinito tenendo anche conto della decisione della Commissione UE del 28/3/1995, con la quale sono state rideterminate le zone alle quali è possibile concedere i contributi in misura più elevata (20), ed è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge 23/8/1988 n. 400. In relazione alle modifiche introdotte nel testo a seguito della predetta decisione comunitaria, la Presidenza del Consiglio ha richiesto che il regolamento fosse rinviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione di un ulteriore parere. Il parere favorevole del Consiglio di Stato è stato espresso nell'adunanza generale del 26/9/1996, ma non ancora ufficialmente comunicato a questa Amministrazione. Una volta pervenuta detta comunicazione, il regolamento potrà seguire l'iter formale previsto per l'emanazione (firma dei Ministri competenti, registrazione da parte della Corte dei Conti e pubblicazione). Nel frattempo, è prevista una prossima convocazione del Comitato per l'imprenditoria femminile, al fine di acquisire il parere sui criteri di selezione delle domande e provvedere, ai sensi del regolamento di attuazione, all'emanazione dell'apposito decreto del Ministro dell'industria. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani.